



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Napoli Nord

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
RICERCA



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

28 maggio 2026

ANTIRICICLAGGIO
GLI STRUMENTI OPERATIVI PER I COMMERCIALISTI
ED IL QUADRO SANZIONATORIO

dott.ssa Gabriella Viggiano

Consigliera Nazionale – Area di delega Antiriciclaggio e Anticorruzione

Il Direttiva (Direttiva 2001/97/CE del 4.12.2001)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Il nuovo AML package del 31 maggio 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE (Serie L) del 19 giugno 2024



direttiva (UE) 2024/1640
(VI direttiva antiriciclaggio)

in vigore dal
9 luglio 2024

**recepimento
10 luglio 2027**

Regolamento (UE)
2024/1620
AMLA

in vigore dal
26 giugno 2024

**applicabile dal
1 luglio 2025**

Regolamento (UE)
2024/1624
Single rulebook

in vigore dal
9 luglio 2024

**applicabile
10 luglio 2027**

Regole Tecniche


art. 11 - co. 2 - d.lgs. 231/2007



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

“Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all’articolo 6, co. 4, lettera e) che li riguardano. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.”

Regole Tecniche



per meglio specificare il
precetto legislativo nelle sue
modalità applicative per i
Commercialisti



strumenti utili ad ottemperare alle disposizioni di legge e a superare il limite della semplicistica traduzione operata in fase di recepimento della direttiva del 2001 (Direttiva 2001/97/CE – II direttiva) che ha visto gli obblighi sanciti dal legislatore europeo (allora comunitario) a carico dei “**revisori dei conti, dei contabili esterni e consulenti tributari**” riversati per l’appunto semplicisticamente in obblighi a carico degli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Le Regole Tecniche dei Commercialisti



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Regole Tecniche rappresentano strumento di integrazione della norma primaria utile ad introdurre connotazioni operative specifiche per adempiere agli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007 di:

- autovalutazione del rischio (artt. 15-16)
- adeguata verifica della clientela (artt. 17-30)
- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34)

CNDCEC - Reg. nr.0000418/2025 del 16/01/2025 - ore 18.22.17
Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Regole Tecniche

ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007

applicare dagli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni

emanate dal CNDCEC con Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025, previo Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria ricevuto in data 27 dicembre 2024.

Gennaio 2025

Art. 2 co 2 d.lgs. 231/2007

Le misure antiriciclaggio sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente e alla prestazione professionale/rapporto continuativo

La loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e complessità dei soggetti obbligati, considerando i dati e le informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività professionale



ONERE DELLA PROVA
a carico del soggetto obbligato

N.B.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Il soggetto obbligato non è mai esonerato dal dover valutare il rischio cui è esposto nell'esercizio dell'attività professionale

La normativa esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio

I 3 pilastri fondamentali della collaborazione attiva

Conoscenza della
clientela ed adeguata
verifica




Registrazione e
conservazione delle
informazioni

Segnalazioni delle
operazioni sospette.



Portale Infostat-Uif
(<https://infostat-uif.bancaditalia.it>),



Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

art. 35 D.Lgs. 231/2007



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

prima di compiere l'operazione

QUANDO

- ✓ sanno
- ✓ sospettano
- ✓ hanno motivi ragionevoli per sospettare
- ✓ che siano in corso
- ✓ o che siano state compiute
- ✓ o tentate

operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa



cosa non è sufficiente

- ✓ la mera decisione di estinguere il rapporto o rifiutare la prestazione
- ✓ la mera ricezione di una richiesta AG
- ✓ la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia o nei sub-indici
- ✓ il ricorso a operazioni in contante

cosa è necessario

- ✓ **valutazione** delle operazioni evidenziate dalle procedure informatiche
- ✓ descrivere le **circostanze soggettive e oggettive** unitamente alle **valutazioni compiute**
- ✓ **riservatezza**: omettere qualsiasi riferimento ai dati identificativi del segnalante nei campi descrittivi dell'operatività e dei motivi del sospetto nonché negli eventuali documenti allegati

Il sospetto



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto

Gli indicatori di anomalia- Il Provvedimento del 12 maggio 2023



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

34 indicatori

ciascuno dei quali articolato in sub-indici, che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento

Sezione A

(indicatori da 1 a 8):
profili inerenti al
**comportamento o
caratteristiche
qualificanti del
soggetto** al quale è
riferita l'operatività

Sezione B

(indicatori da 9 a 32):
**caratteristiche e
configurazione
dell'operatività**, anche
in relazione a specifici
settori di attività

Sezione C

(indicatori 33 e 34):
**operatività connesse al
finanziamento del
terrorismo e a
programmi di
proliferazione di armi di
distruzione di massa**



CNDCEC - Reg. nr. 0000418/2025 del 16/01/2025 - ore 18.22.17


Regole Tecniche
ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007
applicate dagli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per
ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela,
conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni

emanate dal CNDCEC con Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025, previo Parere del
Comitato di Sicurezza Finanziaria ricevuto in data 27 dicembre 2024.

Gennaio 2025

CNDCEC - Reg. nr. 0004142/2026 del 26/03/2026 - ore 13.04.59



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

DOCUMENTO

**INDICAZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE
DELLA MODULISTICA PROPOSTA DAL CNDCEC
PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DEL D.LGS. N.
231/2007 E DELLE REGOLE TECNICHE DEL
16.01.2025**

Autovalutazione del soggetto obbligato

- ✓ **Rischio inerente:** il rischio attuale e potenziale cui il soggetto obbligato è esposto in ragione dell'attività concretamente svolta nel suo complesso
- ✓ **Vulnerabilità:** l'elemento /gli elementi individuato/i in corrispondenza dell'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi procedurali e di controllo implementati
- ✓ **Rischio residuo:** il rischio cui il soggetto obbligato è esposto, tenuto conto del rischio inerente e della/e vulnerabilità riscontrate, che può essere mitigato con adeguate azioni correttive

Adeguate verifica del cliente

- **Rischio inerente:** il rischio connesso all'attività svolta dal professionista considerata per categorie omogenee in termini oggettivi e astratti, individuato in via indicativa nelle tabelle 1 e 2 della Regola Tecnica n. 2
- **Rischio specifico:** il rischio riferibile al cliente e alla prestazione professionale per come in concreto definita in occasione del conferimento dell'incarico
- **Rischio effettivo:** il rischio complessivo ponderato risultante dalla valutazione del rischio specifico connesso al cliente e del rischio inerente connesso alla prestazione professionale



Valore	Rischio/vulnerabilità
1	Non significativo/a
2	Poco significativo/a
3	Abbastanza significativo/a
4	Molto significativo/a

Intervallo	Rischio residuo/effettivo
da 1 a $< 1,6$	Non significativo
da 1,6 a $< 2,6$	Poco significativo
da 2,6 a $< 3,6$	Abbastanza significativo
da 3,6 a < 4	Molto significativo

AV.0 - AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

(Artt. 15, 16 e 16-ter d.lgs. 231/2007- Regola Tecnica n. 1)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - artt. 15 - 16 - 16-ter

CNDCEC: Regola Tecnica n. 1

Modulistica di supporto

Mod. AV.0 - AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

N.B. L'autovalutazione deve essere messa a disposizione delle Autorità competenti ai sensi dell'art. 21, co. 2, lett. a) del d.lgs. 231/2007 (Ministero dell'Economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - UIF, Direzione Investigativa Antimafia - DIA e Guardia di Finanza) e degli Organismi di autoregolamentazione.

La mancata esibizione di un documento attestante l'autovalutazione, ovvero l'omessa adozione dello stesso, non è direttamente sanzionabile, ma rileva ai fini della determinazione del quantum delle sanzioni connesse all'inadempimento degli obblighi antiriciclaggio (art. 67 d.lgs. 231/2007).

Scopo dell'adempimento

1. Valutare il rischio di esposizione del proprio studio professionale, ossia definire il livello di rischio di non essere in grado di intercettare una fattispecie di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo e/o della proliferazione delle armi di distruzione di massa nell'esercizio dell'attività professionale
2. Definire e attuare eventuali procedure per la gestione ovvero per la mitigazione del rischio rilevato

Attività delegabile: NO

L'adempimento deve essere assolto dal Professionista e non è delegabile.

Negli studi associati e nelle STP, laddove si opti per l'autovalutazione "centralizzata", il documento di autovalutazione è firmato dal legale rappresentante dell'associazione professionale/STP.

Periodicità dell'adempimento

Ogni qualvolta si ritenga sia opportuno in ragione di sopravvenuti rilevanti mutamenti dei parametri considerati ai fini dell'autovalutazione condotta e, in ogni caso, entro un anno dalla pubblicazione dell'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo/proliferazione delle armi di distruzione di massa a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)³.



RISCHIO RESIDUO= RISCHIO INERENTE x 40%+ VULNERABILITÀ x 60%

1. Valutare il rischio di esposizione del proprio studio professionale, ossia definire il livello di rischio di non essere in grado di intercettare una fattispecie di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo e/o della proliferazione delle armi di distruzione di massa nell'esercizio dell'attività professionale
2. Definire e attuare eventuali procedure per la gestione ovvero per la mitigazione del rischio rilevato

Rischio inerente



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

$$\text{RISCHIO RESIDUO} = \text{RISCHIO INERENTE} \times 40\% + \text{VULNERABILITÀ} \times 60\%$$



tipologia di clientela



area geografica di operatività



canali distributivi

NEW :Si rileva che, di norma, tale fattore è difficilmente associabile all'attività professionale; per tale motivo, la valutazione del rischio allo stesso correlata assume carattere residuale



Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

servizi offerti

Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori di rischio determina il valore del rischio inerente.

1. tipologia di clientela

Qualora la valutazione sia effettuata tenendo conto nel numero/percentuale dei clienti risultati a **rischio molto significativo** in sede di adeguata verifica, può ragionevolmente ritenersi valida l'attribuzione dell'indice di rischiosità considerando quanto di seguito riportato a carattere indicativo ed esemplificativo

n.ro di clienti	Percentuali esemplificative	Indice di rischiosità
Non significativo	fino al 10%	1
Poco significativo	superiore al 10% e fino al 25%	2
Abbastanza significativo	superiore al 25% e fino al 40%	3
Molto significativo	superiore 40%	4

RISCHIO RESIDUO = RISCHIO INERENTE x 40% + VULNERABILITÀ x 60%

2. area geografica di operatività

Si può tenere conto del numero/percentuale dei clienti operanti in aree geografiche ad alto rischio

n.ro di clienti	Percentuali esemplificative	Indice di rischio
Non significativo	fino al 10%	1
Poco significativo	superiore al 10% e fino al 25%	2
Abbastanza significativo	superiore al 25% e fino al 40%	3
Molto significativo	superiore 40%	4

RISCHIO RESIDUO = RISCHIO INERENTE x 40% + VULNERABILITÀ x 60%

3. canali distributivi

L'attribuzione dell'indice di rischio può essere effettuata tenendo conto complessivamente dell'incidenza percentuale del fattore riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale (collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento) sul totale delle prestazioni rese

Incidenza del fattore	Percentuali esemplificative	Indice di rischio
Non significativa	fino al 10%	1
Poco significativo	superiore al 10% e fino al 25%):	2
Abbastanza significativo	superiore al 25% e fino al 40%):	3
Molto significativo	superiore al 40%	4

RISCHIO RESIDUO = RISCHIO INERENTE x 40% + VULNERABILITÀ x 60%

TABELLA 1 PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO (grado di intensità 1)

PRESTAZIONE	REGOLA DI CONDOTTA
COLLEGIO SINDACALE (senza revisione)	copia verbale di nomina
VISTO DI CONFORMITA' (senza tenuta della contabilità)	copia documento di identità del cliente
INTERPELLI	copia documento di identità del cliente
RISPOSTA A QUESITI DI CARATTERE FISCALE	copia documento di identità del cliente
CTP	copia mandato professionale
ASSISTENZA, DIFESA E RAPPRESENTANZA INNANZI A UN'AUTORITA' GIUDIZIARIA	copia mandato professionale
MEDIAZIONE E ARBITRATO	copia mandato professionale



TABELLA 1 PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO (grado di intensità 1)

PRESTAZIONE	REGOLA DI CONDOTTA
INCARICHI DI NOMINA GIUDIZIARIA	copia nomina dell'AG
GESTORE DELLA CRISI E ESPERTO INDIPENDENTE	copia nomina
FORMAZIONE E EDITORIA	copia incarico professionale
ODV 231/01	atto di nomina
PREDISPOSIZIONE E INVIO PRATICHE TELEMATICHE	nessun adempimento
PREDISPOSIZIONE E INVIO PRATICHE PRIMA ISCRIZIONE E RINNOVO TUTELA DI DIRITTI	copia documento di identità del cliente
ASSISTENZA TECNICA	copia incarico professionale





PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 2)



Amministrazione e liquidazione di società, enti, aziende, patrimoni, singoli beni (incarichi di nomina non giudiziale)

Consulenza in materia tributaria

Consulenza contrattuale

Custodia e conservazione di beni e aziende (incarichi di nomina non giudiziale)

Valutazione di quote sociali, aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti (non rientranti in incarichi di CTP)



PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE ABBASTANZA SIGNIFICATIVO (grado di intensità 3)

Amministrazione di trust o istituti giuridici affini

Assistenza e consulenza aziendale e societaria continuativa e generica

Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici

Consulenza economico-finanziaria-patrimoniale

Costituzione di enti, trust o strutture analoghe

Tenuta della contabilità

Consulenza in materia di redazione del bilancio

Revisione legale dei conti



PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE MOLTO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 4)

Consulenza in operazioni di finanza straordinaria

4. Servizi offerti

L'attribuzione dell'indice di rischiosità può essere effettuata tenendo conto complessivamente della potenziale esposizione al rischio di riciclaggio ovvero del finanziamento del terrorismo/proliferazione delle specifiche prestazioni professionali erogate, così come graduate in termini di rischio nelle tabelle 1 e 2 della RT 2.

Percentuale delle prestazioni classificate a rischio inerente "non significativo" o "poco significativo"	Indice di rischiosità
superiore all'80%	1
superiore al 60% e fino all'80%	2
superiore al 45% e fino al 60%	3
fino al 45%	4

RISCHIO RESIDUO = RISCHIO INERENTE x 40% + VULNERABILITÀ x 60%

Vulnerabilità



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

$$\text{RISCHIO RESIDUO} = \text{RISCHIO INERENTE} \times 40\% + \text{VULNERABILITÀ} \times 60\%$$




formazione



organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela



organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni



organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni relative alle norme sull'uso del contante


Rilevanza	Valore numerico
NON SIGNIFICATIVA per presidi completi e strutturati	1
POCO SIGNIFICATIVA per presidi ordinari	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA per presidi lacunosi	3
MOLTO SIGNIFICATIVA per presidi insufficienti	4

La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori determina il grado di vulnerabilità



RT 1 – Autovalutazione del rischio

RISCHIO RESIDUO



RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione=40%)	molto significativo (4)				
	abbastanza significativo (3)				
	poco significativo (2)				
	non significativo (1)				
		non significativa (1)	poco significativa (2)	abbastanza significativa (3)	molto significativa (4)
VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione=60%)					

somma dei valori ponderati	Rischio residuo
da 1 < 1,6	Non significativo
da 1,6 < 2,6	Poco significativo
da 2,6 < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 < 4	Molto significativo



RISCHIO RESIDUO= RISCHIO INERENTE x 40%+ VULNERABILITÀ x 60%

$$\begin{array}{r} \text{RISCHIO INERENTE PONDERATO} \\ \text{(livello di rischio inerente x 0,40)} \\ + \\ \text{VULNERABILITÀ PONDERATA} \\ \text{(livello di vulnerabilità x 0,60)} \\ = \\ \hline \text{RISCHIO RESIDUO (Somma valori ponderati)} \end{array}$$

Somma valori ponderati	Rischio residuo
da 1 a < 1,6	Non significativo
da 1,6 a < 2,6	Poco significativo
da 2,6 a < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 a < 4	Molto significativo



- nel caso del professionista individuale, anche con dipendenti e/o collaboratori, la **funzione antiriciclaggio e il relativo responsabile si intendono coincidenti con il professionista medesimo**, ove non diversamente formalizzato, ferma restando anche in tale ultima ipotesi la responsabilità del professionista per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- nel caso di associazioni professionali, ovvero società tra professionisti, occorre **introdurre la FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E NOMINARE IL RELATIVO RESPONSABILE**, a meno che nell'ambito dello studio gli adempimenti antiriciclaggio non siano assolti individualmente da ciascuno dei professionisti;
- nel caso di associazioni professionali, ovvero società tra professionisti con più di **30 professionisti e più di 30 collaboratori** (una sede o più), occorre introdurre anche una **FUNZIONE DI REVISIONE INDIPENDENTE** per la verifica dei presidi di controllo. La predetta soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.



Riferimenti normativi

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - artt. 17 - 30
CNDCEC: Regola Tecnica n. 2

Modulistica di supporto

Mod.AV.1 - DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA
Mod.AV.2 - DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI ACQUISITI
Mod.AV.3 - ISTRUTTORIA CLIENTE
Mod.AV.4 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE EX ART. 22, CO. 1, D.LGS. 231/2007
Mod.AV.5 - ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA EX ART. 27 D.LGS. 231/2007
Mod.AV.6 - DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA EX ART. 42 D.LGS. 231/2007
Mod.AV.7 - PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE

Scopo dell'adempimento

L'adempimento è posto in essere per le prestazioni professionali continuative (aventi durata nel tempo) e per le prestazioni occasionali, ivi incluse quelle ad esecuzione istantanea, che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro, ovvero per tutte quelle prestazioni a contenuto economico-patrimoniale per le quali non sia identificabile il valore dell'oggetto della prestazione (N.B. i riferimenti sono al valore dell'oggetto della prestazione e non al compenso professionale).

L'adempimento consiste:

1. nell'identificazione del cliente (e acquisizione di un documento di riconoscimento), dell'esecutore e del titolare effettivo
2. nell'acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale
3. nel controllo costante, in caso di rapporto continuativo

Attività delegabile: NO

L'adempimento deve essere assolto dal Professionista e non è delegabile.

Il Professionista può demandare esclusivamente gli adempimenti amministrativi inerenti all'acquisizione e conservazione della copia del documento di riconoscimento del cliente o dell'esecutore, nonché della documentazione indicata dalla regola di condotta (ove ricorrente la fattispecie), avendo cura di informare il cliente circa i soggetti incaricati del trattamento dei propri dati (ai sensi della normativa privacy) e il collaboratore/dipendente degli obblighi di riservatezza a cui è tenuto.

Termine per l'esecuzione dell'adempimento

Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo sono svolte preliminarmente all'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico. Peraltro, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 32, co. 2, lett. b) del d.lgs. 231/2007 (che, con riferimento alle modalità di conservazione, considera tempestiva l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni conclusa entro i 30 giorni successivi al suddetto conferimento), si può ragionevolmente ritenere che l'adeguata verifica possa essere completata entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico.

Periodicità dell'adempimento

Nel caso di rapporto continuativo, sulla base delle risultanze della valutazione del rischio effettivo legato al cliente, il Professionista andrà a individuare il tipo di adeguata verifica da effettuare e la connessa periodicità del controllo costante a cui è tenuto (i.e. 36 mesi per AV semplificata; 24 mesi per AV ordinaria; 12/6 mesi per IAV rafforzata).

SCOPO

Identificare cliente,
esecutore e titolare
effettivo;
acquisire informazioni su
scopo e natura della
prestazione;
effettuare il controllo
costante nei rapporti
continuativi.

Gli obblighi di adeguata verifica



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

1. Identificazione del cliente
2. Identificazione del titolare effettivo
3. Acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione
4. Controllo costante

Adeguate verifica della clientela



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Quando

Prestazioni continuative e prestazioni occasionali con movimentazione di mezzi di pagamento ≥ 15.000 euro, o prestazioni a contenuto economico-patrimoniale senza valore identificabile.

Delegabilità e termine

L'adempimento non è delegabile. Solo gli adempimenti amministrativi possono essere demandati a dipendenti/ collaboratori. L'adeguata verifica può essere completata entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico

RT 2 - Adeguata verifica della clientela



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Art. 19

Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica (co. 1 lett. b)

la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, **solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.**

RT 2 - Adeguata verifica della clientela



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

SEMPLIFICATA
(art. 23)

ORDINARIA
(artt. 18-19)

RAFFORZATA
(artt. 24-25)

Quale effettuare?

MODULISTICA CNDCEC



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

AV.1

Determinazione del rischio effettivo e tipologia di adeguata verifica

AV.2

Documento riepilogativo dati, informazioni e documenti acquisiti

AV.3

Istruttoria cliente

AV.4

Dichiarazione del cliente ex art. 22 DLgs. 231/2007

AV.5

Attestazione del professionista ex art. 27 DLgs. 231/2007

AV.6

Dichiarazione di astensione ex art. 42 DLgs. 231/2007

AV.7

Procedura di controllo costante

RT 2 - Adeguata verifica della clientela



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Al fine di determinare quale tipologia di adeguata verifica dovrà essere applicata al cliente (semplificata-ordinaria- rafforzata), il Professionista procede alla valutazione del rischio allo stesso connesso, identificando il **rischio inerente** legato alla prestazione professionale e il **rischio specifico** attribuibile al cliente e alla prestazione richiesta e addivenendo - attraverso l'applicazione della seguente formula - alla definizione del **rischio effettivo** che determina l'adeguata verifica da applicare.

$$\text{RISCHIO EFFETTIVO} = \text{RISCHIO INERENTE} \times 30\% + \text{RISCHIO SPECIFICO} \times 70\%$$

2. Identificazione del titolare effettivo



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo il professionista chiede al cliente le informazioni e i dati necessari (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (mail, pec, dichiarazione del cliente)

**Il professionista NON è tenuto
ad acquisire fotocopia del
documento identificativo del
titolare effettivo**



RT 2 - Adeguata verifica della clientela



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

• STEP 1

acquisire la dichiarazione del Cliente ex art. 22 d.lgs. 231/2007

(Modello AV.4)

Art. 22

(Obblighi del cliente)

1. I clienti forniscono per iscritto, **sotto la propria responsabilità**, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

MODELLO AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

In ottemperanza all'art. 22 DLgs. 231/2007, il Cliente dichiara sotto la propria responsabilità civile, amministrativa e penale le informazioni necessarie all'adeguata verifica.

Il modulo AV.4 è il punto di partenza dell'intero processo di adeguata verifica. Il cliente che fornisce dati falsi è punito con reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 10.000 a € 30.000 (art. 55, co. 3).

MODELLO AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Scopo e natura della prestazione

Indicazione dello scopo e della natura della prestazione professionale richiesta (art. 18, co. 1, lett. c).



Titolare effettivo

Scelta tra 4 opzioni:
agire in proprio (op.1),
per conto di persone
fisiche (op.2), per conto
di società con TE
identificati (op.3), o caso
residuale (op.4).



Status PPE



Provenienza fondi

Dichiarazione che fondi e risorse non provengono da attività criminosa, terrorismo o proliferazione di armi; indicazione dei mezzi di pagamento utilizzati.

TITOLARE EFFETTIVO



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Il titolare effettivo è la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente. L'individuazione segue criteri gerarchici stabiliti dall'art. 20 DLgs. 231/2007.

% Proprietà diretta

Quota >25% in possesso diretto della persona fisica.

Proprietà indiretta

Quota >25% tramite interposte persone o strutture intermedie.

Controllo di fatto

Influenza decisiva nei voti assembleari, anche senza soglia formale del 25%.

Poteri di rappresentanza

Rappresentanza o amministrazione effettiva dell'ente. Criterio residuale se nessun altro consente identificazione univoca.

i Se nessun criterio consente un'individuazione univoca, il titolare effettivo coincide con chi detiene poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate.



- STEP 2

Compilare il Modello AV.1
per determinare il rischio effettivo

RISCHIO EFFETTIVO = RISCHIO INERENTE x 30%+ RISCHIO SPECIFICO x 70%



rischio connesso all'attività svolta dal professionista
considerata per categorie omogenee in termini oggettivi e
astratti, individuato in via indicativa nelle tabelle 1 e 2 della
Regola Tecnica n. 2

Resta inteso che la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal professionista, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, co. 3, del d.lgs. 231/2007).

REGOLA DI CONDOTTA



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Nel caso in cui la prestazione professionale oggetto di valutazione del rischio inerente sia tra quelle ricomprese nella Tabella 1 della RT2, l'adeguata verifica s'intende assolta con l'applicazione della relativa regola di condotta; rimane fermo che la documentazione acquisita in ragione delle indicazioni ivi contenute va a costituire il fascicolo relativo a quell'incarico professionale e, quindi, conservata e archiviata. Resta inteso, altresì, che il Professionista, anche nel caso in cui possa assolvere all'obbligo tramite regola di condotta, è libero di optare per l'adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata laddove valuti in concreto per il caso specifico un rischio diverso da quello non significativo.

RISCHIO SPECIFICO

il rischio riferibile al cliente e alla prestazione professionale per come in concreto definita in occasione del conferimento dell'incarico



CALCOLO DEL RISCHIO SPECIFICO

Rilevanza	Valori di rischio
NON SIGNIFICATIVO	1
POCO SIGNIFICATIVO	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	3
MOLTO SIGNIFICATIVO	4

TABELLA A ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE	LIVELLO DI RISCHIO
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte	

**RISCHIO SPECIFICO
CLIENTE**
Somma punteggi
tabella A

CALCOLO DEL RISCHIO SPECIFICO

TABELLA B ASPETTI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE	LIVELLO DI RISCHIO
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare della prestazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

Rilevanza	Valori di rischio
NON SIGNIFICATIVO	1
POCO SIGNIFICATIVO	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	3
MOLTO SIGNIFICATIVO	4

**RISCHIO SPECIFICO
PRESTAZIONE**
Somma punteggi
tabella B



CALCOLO DEL RISCHIO SPECIFICO

valori	Rischio specifico
da 1 < 1,6	Non significativo
da 1,6 < 2,6	Poco significativo
da 2,6 < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 < 4	Molto significativo

**RISCHIO SPECIFICO
CLIENTE**
Somma punteggi
tabella A



**RISCHIO SPECIFICO
PRESTAZIONE**
Somma punteggi
tabella B

**RISCHIO SPECIFICO
COMPLESSIVO**



10

N.B. Con riferimento ad alcune prestazioni professionali quali revisione legale dei conti, tenuta della contabilità, assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale (NEW), la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa. Ne consegue che in relazione a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per 4

RISCHIO EFFETTIVO



RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo (4)				
	abbastanza significativo (3)				
	poco significativo (2)				
	non significativo (1)				

non significativo (1)	poco significativo (2)	abbastanza significativo (3)	molto significativo (4)
RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Somma dei valori ponderati	Rischio effettivo
da 1 < 1,6	Non significativo
da 1,6 < 2,6	Poco significativo
da 2,6 < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 < 4	Molto significativo

Il rischio effettivo



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la misura rappresentata nella seguente scala graduata

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
Non significativo	Per i casi di cui alla Tabella 1: regole di condotta Per tutti gli altri casi: Semplificate
Poco significativo	Semplificate
Abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate

AV.7 CONTROLLO COSTANTE



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Il Modello AV.7 consente di annotare gli esiti del controllo periodico, da effettuare secondo la periodicità prevista dal tipo di adeguata verifica associata al cliente. La frequenza del controllo costante dipende dal livello di rischio effettivo assegnato al cliente nel modulo AV.1. Il controllo verifica la coerenza del profilo cliente e l'aggiornamento delle informazioni.



CONSERVAZIONE FASCICOLO ANTIRICICLAGGIO

CONSERVAZIONE DEI DATI E OBBLIGHI OPERATIVI



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

ARTT. 31, 32 E 34 DLGS. 231/2007 | RT N. 3

Scopo: garantire che documenti, dati e informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio siano conservati in modo da assicurare storicità e integrità, per consentire le analisi della UIF o di altra Autorità competente.

Durata	Modalità	Delegabilità
10 anni dalla cessazione della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.	Cartacea, informatica o mista. La conservazione deve sempre consentire la riconducibilità al cliente e l'esibizione su richiesta delle Autorità.	Sì, nel rispetto della normativa Privacy. La responsabilità sulla completezza e integrità del fascicolo rimane in capo al Professionista.

56



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Grazie